

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 “Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.”;
- b) richiamato l’art. 2 della citata l.r. 8/2016 che stabilisce, al comma 2, che la Regione promuove, potendosi a tal fine avvalere del supporto della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), la stipulazione di accordi con medie e grandi imprese per l’insediamento e lo sviluppo aventi a oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per: a) l’elevato valore degli investimenti a carico delle imprese; b) l’accrescimento delle specializzazioni delle imprese e della capacità competitiva del sistema produttivo regionale; c) i significativi livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione; d) la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale delle risorse umane; e) la sostenibilità energetico-ambientale; f) gli effetti positivi sull’occupazione;
- c) rilevato che il comma 4 dell’art. 2 della l.r. 8/2016 stabilisce che, al fine di garantire parità di condizioni e trasparenza, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, apposito bando finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da valutare anche mediante il supporto di FINAOSTA S.p.A, per la definizione e la stipulazione degli Accordi;
- d) ricordato che il comma 5 dell’art. 2 della l.r. 8/2016 determina che il bando deve contenere, in particolare, i criteri per l’individuazione degli investimenti di interesse regionale, l’individuazione delle risorse finanziarie disponibili e dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione e di valutazione delle domande, la tipologia degli investimenti finanziabili, l’intensità degli aiuti e le modalità di erogazione;
- e) considerato che il bando ha per finalità la promozione di *Accordi per l’insediamento e lo sviluppo*, ovvero di sostegno dei *Programmi di investimento* delle imprese che rispondano a obiettivi di interesse regionale, di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa, di produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico e di sostenibilità ambientale e sociale;
- f) considerato altresì che il bando prevede la concessione di agevolazioni riconducibili alle seguenti categorie di aiuto: 1) aiuti a favore della ricerca e sviluppo; 2) aiuti agli investimenti; 3) aiuti per la tutela dell’ambiente; 4) aiuti per interventi finalizzati all’efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili; 5) aiuti alla formazione; 6) aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità;
- g) dato atto che i contenuti degli Accordi saranno definiti, in osservanza di quanto descritto all’articolo 3 della l.r. 8/2016, di concerto e in collaborazione con le strutture regionali competenti per materia ovvero la Struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, la Struttura Attività produttive e cooperazione, la Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione, la Struttura servizi per l’impiego, con Finaosta S.p.A. e con, eventualmente, Struttura Valle d’Aosta S.r.l.;
- h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 961, in data 11 luglio 2014, che approva la Smart Specialisation Strategy della Regione Valle d’Aosta per il periodo 2014-2020, la quale

costituisce condizionalità ex ante per l'utilizzo dei fondi strutturali e delinea la strategia della Regione per la ricerca e l'innovazione nel periodo 2014-2020;

- i) richiamato il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014 (GBER), ed in particolare:
- l'art. 25 del reg. (UE) n. 651/2014, riguardante gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
 - gli artt. 14 e 17 del reg. (UE) n. 651/2014, riguardanti, rispettivamente, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI;
 - gli artt. 36 e 37 del reg. (UE) n. 651/2014, riguardanti, rispettivamente, gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme e gli aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione;
 - gli artt. 38, 40 e 41 del reg. (UE) n. 651/2014, riguardanti, rispettivamente, gli aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - l'art. 31 del reg. (UE) n. 651/2014, riguardante gli aiuti alla formazione;
 - gli artt. 32 e 33 del reg. (UE) n. 651/2014, riguardanti, rispettivamente, gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità, entrambi sotto forma di integrazioni salariali;
- j) considerato che il Bando è stato sottoposto all'esame della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato del Dipartimento legislativo e aiuti di stato, che ha rilasciato parere favorevole in data 20/12/2018, con nota prot. n. 5845/AL;
- k) richiamata la decisione della Commissione europea C(2015)907, in data 12 febbraio 2015, con cui è stato approvato il Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)", così come modificato con decisione della Commissione europea C(2018) 5913, del 5 settembre 2018;
- l) considerata la possibilità di finanziare, nell'ambito dell'Asse prioritario n. 1 del PO FESR 2014/20, nella priorità di investimento 1.b) e dell'Asse prioritario n. 3 del PO FESR 2014/20, nella priorità di investimento 3.a), le attività e le iniziative riportate nella presente deliberazione, considerato che, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 65, par. 6 del reg. (UE) 1303/2013, è possibile selezionare per il sostegno del FESR Progetti che hanno già sostenuto spese coperte da altre fonti e che sono in corso di attuazione;
- m) valutata l'opportunità di demandare alle Strutture competenti la valutazione circa l'opportunità di portare a rendicontazione a valere sul Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" le spese per l'attuazione del presente bando, al fine di rispettare il vincolo del c.d. "disimpegno automatico" (art. 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013) che comporta, pena la riduzione del finanziamento da parte della Commissione europea e dello Stato, l'obbligo di certificazione delle spese previste per ciascun anno nel piano finanziario del Programma entro il successivo terzo esercizio finanziario;
- n) tenuto conto che, nel caso in cui si optasse per la rendicontazione delle spese, di cui alla presente deliberazione, a valere sul Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)", tali spese saranno sottoposte, in applicazione della procedura stabilita nel Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Programma approvato con DGR 1729/2017 e modificato con provvedimento dirigenziale n. 2297 in data 2 maggio 2018, alle verifiche in

materia di ammissibilità delle spese e di rispetto delle norme europee e nazionali applicabili e che la procedura di rendicontazione di tali spese è uniformata a quella dei Progetti cofinanziati dal Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”;

- o) ritenuto opportuno approvare, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 8/2016, il secondo Bando a favore di medie e grandi imprese industriali, anche in forma aggregata sotto forma di consorzi, di cui all’allegato A della presente deliberazione, per la realizzazione di *Programmi di investimento* aventi a oggetto uno o più dei seguenti ambiti: 1) progetti di ricerca e sviluppo; 2) investimenti produttivi; 3) investimenti per la tutela dell’ambiente; 4) interventi finalizzati all’efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili; 5) progetti di formazione; 6) assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità;
- p) ritenuto di finanziare il bando per un ammontare complessivo pari a euro 23.500.000, di cui euro 9.000.000,00 per il 2019, euro 8.000.000,00 per il 2020 ed euro 6.500.000,00 per il 2021;
- q) dato atto che il Dipartimento legislativo e aiuti di stato - Struttura affari legislativi e aiuti di stato provvederà, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime di aiuti, alla trasmissione alla Commissione di una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, ai sensi dell’articolo 11 del reg. (UE) n. 651/2014;
- r) dato atto che il testo del bando e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it) ai fini di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 651/2014;
- s) dato atto che il bando sarà gestito dal Dipartimento industria, artigianato ed energia e dalle Strutture regionali competenti per materia, ovvero dalla Struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, dalla Struttura Attività produttive e cooperazione, dalla Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, dalla Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione e dalla Struttura servizi per l’impiego;
- t) considerato che i *Programmi di investimento*, a seguito dell’istruttoria tecnica svolta dalle Strutture regionali competenti per materia, nonché da Finaosta S.p.A. per quanto concerne gli aspetti economico finanziari dei programmi presentati, saranno oggetto di valutazione da parte di un esperto nella valutazione dei programmi di investimento, nominato dal dirigente responsabile del procedimento;
- u) considerato che, per lo svolgimento dell’attività di cui al punto precedente, il dirigente del Dipartimento industria, artigianato ed energia ha accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nel Dipartimento di riferimento in quanto è richiesta una professionalità di elevatissimo livello;
- v) considerato che al fine di razionalizzare l’attività e di assicurare maggiore celerità nel conferimento dell’incarico all’esperto di cui al punto t), il dirigente del Dipartimento industria, artigianato ed energia, in accordo con il dirigente della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, potrà avvalersi delle professionalità iscritte nell’elenco aperto di professionisti per la valutazione di piani di sviluppo di cui alla l.r. 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative) e di progetti di ricerca di cui alla l.r. 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), aggiornato con provvedimento dirigenziale n. 3086 in data 6 giugno 2018, invece di avviare ogni volta una procedura di gara per l’affidamento del servizio, nonché degli esperti iscritti

nell'albo REPRISE, istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'albo esperti innovazione tecnologica (FIT) del Ministero dello Sviluppo economico;

- w) considerato che i commi 2 e 4 dell'articolo 2 della l.r. 8/2016 prevedono, come indicato nei precedenti punti b e c, specifici compiti di Finaosta S.p.A. in relazione alla valutazione delle domande a valere sul bando, e alla redazione degli accordi;
- x) richiamato il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni e integrazioni;
- y) richiamata la nota prot. n. 1854 del 30/12/2016 con cui il Segretario generale della Regione ha fornito, alle Strutture regionali, indicazioni sull'applicazione dell'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del d.lgs. 50/2016 agli affidamenti a Finaosta S.p.A., prevedendo che, qualora l'attività affidata a quest'ultima sia riconducibile alla nozione di "*servizio disponibile sul mercato in regime di concorrenza*", il secondo comma del menzionato art. 192 del D. Lgs. 50/2016 non trovi applicazione ove tale attività sia svolta da Finaosta S.p.A. in virtù di disposizioni legislative che le attribuiscono un diritto in via esclusiva allo svolgimento della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs 50/2016, che, in via generale, esclude l'applicazione del codice dei contratti alla fattispecie di cui trattasi;
- z) considerato che i succitati commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2016 n. 8 prevedono, come indicato nei precedenti punti b e c, che la Regione possa rivolgersi per le attività di supporto ivi menzionate specificatamente a Finaosta S.p.A., per cui si può ritenere, come indicato nella suddetta nota, che, pur qualificandosi tali attività di supporto quali servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, Finaosta S.p.A. goda di un diritto in via esclusiva allo svolgimento delle stesse in forza delle richiamate disposizioni legislative, non potendo Regione rivolgersi ad altri operatori economici per le medesime attività;
- aa) evidenziato, in riferimento all'affidamento diretto a Finaosta S.p.A. delle attività connesse all'istruttoria economico finanziaria dei Programmi di investimento presentati a valere sul bando in argomento., che:
- Finaosta S.p.A., ai sensi della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.), agisce - su mandato assegnato dalla Regione con atti legislativi/amministrativi e per l'attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale – nel quadro di una politica di programmazione regionale atta a promuovere attività che, direttamente o indirettamente, favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio valdostano, in armonia con le direttive della Regione. Tale finalità è perseguita, principalmente, con forme di intervento volte a sostenere nascita, sviluppo, ammodernamento, consolidamento economico e mutua collaborazione di imprese, pubbliche e private, e di enti pubblici con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale;
 - la Finaosta S.p.A. ha maturato, nel corso degli anni, una significativa esperienza nella conduzione di istruttorie economico finanziarie volte in particolare alla concessione di contributi a sostegno di investimenti produttivi per piani di sviluppo di imprese innovative, nonché nella redazione di accordi con diverse realtà insediate nel territorio regionale e, disponendo di personale specificamente formato, garantisce, nello svolgimento del servizio, benefici per la collettività in termini di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche;
 - la scelta di avvalersi della Finaosta S.p.A. presenta, per l'amministrazione regionale, diversi vantaggi rispetto a un soggetto esterno, non quantificabili finanziariamente, tra i quali:

- ✓ la maggiore facilità nel reperimento delle informazioni e dei dati dovuta alla realizzazione di azioni strutturate e continuative di raccolta, analisi e studio;
- ✓ l'esperienza pregressa in attività analoghe, maturata nel corso degli anni;
- ✓ un'approfondita conoscenza del contesto regionale e istituzionale;
- ✓ la possibilità di rafforzare in modo più cospicuo il know-how dell'amministrazione, facilitando l'apprendimento interno e la capacity building;

bb) considerato che, ai fini dell'istruttoria economico finanziaria delle domande presentate a valere sul bando e per la redazione degli Accordi, l'attività di supporto svolta da Finaosta S.p.A. prevedrà il solo rimborso delle spese sostenute relativamente a: i) costo del personale impiegato nello svolgimento delle attività, maggiorato del 15% a copertura delle spese generali sostenute per il mantenimento del servizio; ii) acquisto di beni e servizi, anche di natura consulenziale, strettamente funzionali all'espletamento delle attività;

cc) ritenuto necessario approvare lo schema di Convenzione di cui all'allegato B alla presente deliberazione per la disciplina dei rapporti tra la Regione e la Finaosta S.p.A. per lo svolgimento dell'istruttoria economico-finanziaria dei Programmi di investimento pervenuti in risposta al bando in argomento, nonché per il supporto alla redazione degli Accordi;

dd) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;

ee) considerato che il dirigente della Struttura proponente, insieme al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, nell'ambito dei programmi n. 14.001 - "Industria e PMI e artigianato" e n. 15.003 - "Sostegno all'occupazione" attribuisce alle Strutture Dipartimento Industria artigianato ed energia, Attività Produttive e cooperazione, Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, Politiche della formazione e dell'occupazione e Servizi per l'impiego, necessarie per l'attività di cui trattasi;

ff) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

gg) su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin, di concerto con l'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il secondo Bando in attuazione dell'art. 2 della l.r. 8/2016 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo" delle imprese, allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i contenuti degli Accordi saranno definiti, in osservanza di quanto descritto all'articolo 3 della l.r. 8/2016, di concerto e in collaborazione con le strutture regionali competenti per materia ovvero la Struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, la Struttura Attività produttive e cooperazione, la Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione, la Struttura servizi per l'impiego, con Finaosta S.p.A. ed eventualmente con Struttura Valle d'Aosta S.r.l., qualora il Programma di investimento preveda interventi infrastrutturali sul patrimonio della Società;
3. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti dal Bando sono concessi nel rispetto dei seguenti articoli del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014: articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*), articolo 14 (*Aiuti a finalità regionale agli investimenti*), articolo 17 (*Aiuti agli investimenti a favore delle PMI*), articolo 36 (*Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme*), articolo 37 (*Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione*), articolo 38 (*Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica*), articolo 40 (*Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento*), articolo 41 (*Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili*), articolo 31 (*Aiuti alla formazione*), articolo 32 (*Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali*), articolo 33 (*Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali*);
4. di dare atto che il Bando e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it) ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 651/2014;
5. di approvare, per il finanziamento del bando di cui al punto 1., per il biennio 2019/2020 la complessiva di euro 17.000.000,00;
6. di prenotare per il biennio 2019/2020 la spesa di euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00) sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
 - euro 1.000.000,00 sul capitolo U0023561 "Contributi agli investimenti a imprese industriali", per l'anno 2019;
 - euro 2.000.000,00 sul capitolo U0023561 "Contributi agli investimenti a imprese industriali", per l'anno 2020;
 - euro 250.000,00 sul capitolo U0023562 "Contributi agli investimenti a imprese industriali per la sostenibilita' energetico ambientale", per l'anno 2019;
 - euro 750.000,00 sul capitolo U0023562 "Contributi agli investimenti a imprese industriali per la sostenibilita' energetico ambientale", per l'anno 2020;
 - euro 2.450.000,00 sul capitolo U0023563 "Contributi agli investimenti a imprese industriali per interventi di ricerca , sviluppo tecnologico e innovazione", per l'anno 2019;
 - euro 6.550.000,00 sul capitolo U0023563 "Contributi agli investimenti a imprese industriali per interventi di ricerca , sviluppo tecnologico e innovazione", per l'anno 2020;

- euro 2.000.000,00 sul capitolo U0022447 “Trasferimenti correnti a imprese per prima formazione, riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori nell’ambito di interventi in materia di politiche del lavoro”, per l’anno 2019;
 - euro 1.000.000,00 sul capitolo U0022447 “Trasferimenti correnti a imprese per prima formazione, riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori nell’ambito di interventi in materia di politiche del lavoro”, per l’anno 2020;
 - euro 250.000,00 sul capitolo U0022446 “Trasferimenti correnti a imprese per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità nell’ambito di interventi in materia di politiche del lavoro”, per l’anno 2019;
 - euro 750.000,00 sul capitolo U0022446 “Trasferimenti correnti a imprese per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità nell’ambito di interventi in materia di politiche del lavoro”, per l’anno 2020;
7. di dare atto che per la copertura della spesa di euro 6.500.000,00 (seimiliconquecentomila/00) per l’anno 2021, sarà previsto apposito stanziamento sui seguenti capitoli dei futuri bilanci della Regione, con la seguente ripartizione:
- euro 4.000.000 sul capitolo U0023563 “Contributi agli investimenti a imprese industriali per interventi di ricerca , sviluppo tecnologico e innovazione”;
 - euro 2.000.000,00 sul capitolo U0023561 “Contributi agli investimenti a imprese industriali”;
 - euro 500.000,00 sul capitolo U0023562 “Contributi agli investimenti a imprese industriali per la sostenibilità energetico ambientale”;
8. di approvare la spesa preventivata in euro 20.000,00 necessaria per il pagamento dell’esperto di cui all’art. 7, comma 7, dell’allegato bando nella valutazione dei Programmi di investimento, e di dare copertura alla stessa come segue:
- euro 10.000,00 per l’anno 2019 mediante prenotazione sul capitolo U0013375 “Spese per incarichi di collaborazione tecnica” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
 - euro 5.000,00 per l’anno 2020 mediante prenotazione sul capitolo U0013375 “Spese per incarichi di collaborazione tecnica” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che per la copertura della spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l’anno 2021, sarà previsto apposito stanziamento sul capitolo U0013375 “Spese per incarichi di collaborazione tecnica”;
10. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione e la FINAOSTA S.p.A., allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la realizzazione delle attività relative all’istruttoria economico finanziaria delle domande a valere sul bando di cui al punto 1) e il supporto all’Amministrazione regionale per la redazione degli Accordi, per una spesa complessiva massima di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui;
11. di prenotare la spesa complessiva massima pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), sul capitolo U0023564 “Spese per convenzioni con FINAOSTA S.p.A per l’istruttoria delle domande di contributo presentate da imprese industriali ai sensi della l.r. 8/2016”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
- 2019 euro 25.000,00;
 - 2020 euro 10.000,00;

12. di demandare alle Strutture competenti la valutazione circa l'opportunità di portare a rendicontazione a valere sul Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” una parte delle spese di cui ai precedenti punti 6 e 7, nel rispetto della procedura indicata nel Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Programma.



**SECONDO BANDO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE
REGIONALE 13 GIUGNO 2016 N. 8**

**ACCORDI REGIONALI PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE**

Assessorato finanze, attività produttive e artigianato
Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti

SOMMARIO

PARTE I - Definizioni.....	4
PARTE II - Finalità, Programmi di investimento ammissibili, soggetti beneficiari, tipologie di aiuto.....	9
Art. 1 - Finalità e oggetto del bando.....	9
Art. 2 - Caratteristiche e requisiti per accedere agli <i>Accordi per l'insediamento e lo sviluppo</i>	9
Art. 3 - Soggetti proponenti.....	9
Art. 4 - Forma e misura dell'agevolazione regionale.....	11
Art. 5 - Risorse e cronoprogramma.....	11
PARTE III - Presentazione e valutazione dei <i>Programmi di investimento</i>	12
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	12
Art. 7 - Valutazione dei <i>Programmi di investimento</i>	13
Art. 8 - Criteri di valutazione.....	14
PARTE IV – Interventi ammissibili.....	17
Art.9 – Tipologia, costi, intensità aiuto, e criteri di valutazione degli investimenti ammissibili.....	17
Sezione 1 – Progetti di ricerca e sviluppo.....	18
Sezione 2 – Investimenti produttivi.....	24
Sezione 3 – Investimenti per la tutela dell'ambiente.....	26
Sezione 4 – Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, 29	
Sezione 5 – Progetti di formazione.....	33
Sezione 6 – Incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità.....	34
PARTE V - Stipula e gestione dell' <i>Accordo per l'insediamento e lo sviluppo</i>	36
Art.10 - Stipula dell' <i>Accordo per l'insediamento e lo sviluppo</i>	37
Art.11 – Monitoraggio e controllo.....	37
Art.12 - Modalità di erogazione del contributo.....	39
Art. 13 - Revoca del contributo e risoluzione dell' <i>Accordo per l'insediamento e lo sviluppo</i>	39
Art.14 - Varianti del <i>Programma di investimento</i> e operazioni straordinarie di impresa.....	40
Art. 15 – Divieto di cumulo.....	40
PARTE VI – Disposizioni comuni.....	40

Art. 16 - Informazioni sul procedimento amministrativo.....	40
Art. 17 – Norme applicabili	40
Art. 18 – Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679	42
Art. 19 - Obblighi di informazione e comunicazione.....	43
Art. 20 – Disposizioni finali	43

PARTE I

Definizioni

Addetti: si intendono le unità lavorative annue (U.L.A.) relative all'unità locale per la quale si è presentata la domanda.

Aiuto: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alle normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

Avvio del Programma di investimento: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Centro di ricerca e sviluppo: un'articolazione funzionale di un'impresa la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale finalizzate alla produzione di nuovi beni o servizi.

Completamento del Programma di investimento: la data dell'ultima erogazione dei contributi relativa al programma di investimento presentato.

Consorzio o Società consortile: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.

Imprese: si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- grandi imprese (in seguito «GI»): imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- medie imprese (in seguito «MI»): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. In sintesi sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 43 milioni di euro. Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:
 - i dati delle eventuali società associate alla MI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
 - i dati delle eventuali società collegate alla MI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che della definizione si sono riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

Imprese economicamente e finanziariamente sane: ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.

Imprese in difficoltà: sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «*società a responsabilità limitata*» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «*società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società*» si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Imprese straniere: nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio nazionale, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'unità locale sul territorio regionale alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

Intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Programma di investimento: complesso di interventi, volti allo sviluppo industriale o alla creazione/implementazione di centri di ricerca, che rispondano a obiettivi di interesse regionale, di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la capacità innovativa delle imprese proponenti, di produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico e di sostenibilità energetico-ambientale. Il programma di investimento si compone del Piano d'impresa e dei Progetti di dettaglio.

Regime di aiuti: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta

nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

Regolamento GBER: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Riconversione unità produttiva: per riconversione di un'unità produttiva esistente, si intende sia la diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza, sia l'adattamento di impianti e attrezzature a nuovi tipi di produzione in funzione di esigenze di mercato e/o del progresso tecnologico.

Strategia di specializzazione intelligente - S3: nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014/2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy - S3*), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.

Strategia di specializzazione intelligente regionale: con la deliberazione della Giunta regionale n. 961, in data 11 luglio 2014, è stata approvata la *Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta (S3)*, modificata con deliberazione della Giunta Regionale 332/2018, che delinea la strategia a medio - lungo termine per la ricerca e l'innovazione sul territorio regionale. La S3 rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione europea 2014/20 e individua 3 ambiti tematici tecnologici riferiti alla Montagna (*Montagna intelligente, Montagna di eccellenza, Montagna sostenibile*), verso i quali saranno concentrate e investite le risorse pubbliche disponibili con l'obiettivo di accrescere competitività, occupazione e coesione sociale.

ULA: le Unità Lavorative Annuë, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, di recepimento della Raccomandazione (2003/361/CE), sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative europee e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di ULA, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Unità locale produttiva: per unità locale produttiva (che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza), si intende un immobile, destinato a usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del *Programma di investimento*. L'Unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Progetti di ricerca

Conoscenze: risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di ricerca.

Deliverable: prodotto ottenuto al termine di una fase del progetto di ricerca che può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto e che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.

Diffusione delle conoscenze: livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Progetto di ricerca e sviluppo: un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di ricerca e sviluppo può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Progetti di investimento

Attivi materiali: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.

Attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, *knowhow* o altre forme di proprietà intellettuale.

Norma dell'Unione:

- a. una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale;
- oppure
- b. l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT.

Tutela dell'ambiente o tutela ambientale: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili.

Incentivi all'assunzione

Lavoratore con disabilità:

- a. chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
- oppure
- b. chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. aver superato i 50 anni di età;
- e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Lavoratore molto svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a. lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- oppure
- b. lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «*lavoratore svantaggiato*».

PARTE II

Finalità, Programmi di investimento ammissibili, soggetti beneficiari, tipologie di aiuto

Art. 1 - Finalità e oggetto del bando

1. Il presente Bando dà attuazione alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (*Disposizioni in materia di promozione degli investimenti*), che, agli articoli 2 e 3, introduce e definisce i contenuti degli *Accordi per l'insediamento e lo sviluppo* delle imprese e le relative modalità di accesso ai contributi pubblici da parte delle imprese.
2. In particolare, il Bando è finalizzato a promuovere gli *Accordi per l'insediamento e lo sviluppo*, che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

Art. 2 - Caratteristiche e requisiti per accedere agli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo

1. Gli *Accordi per l'insediamento e lo sviluppo*, (di seguito *Accordi*), hanno come ambito territoriale la regione Valle d'Aosta e hanno per oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più medie o grandi imprese, di una tra le seguenti tipologie di *Programma di investimento* con i relativi requisiti:
 - a. *Programma di investimento* per lo sviluppo industriale con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell'impresa e dell'eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Valle d'Aosta, di almeno 30 addetti;
 - b. *Programma di investimento* per la creazione/implementazione di *Centri di ricerca e sviluppo* con impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell'impresa e dell'eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Valle d'Aosta, di almeno 20 addetti laureati.
2. Nel calcolo dei dipendenti di cui al punto 1 vengono sottratti i dipendenti licenziati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di accesso all'Accordo.
3. Gli interventi previsti dal Programma di investimento non devono risultare avviati prima della domanda di cui all'articolo 6.
4. Il Programma di investimento deve essere avviato, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla data di stipula dell'Accordo, salvo diverse indicazioni ivi contenute.
5. La durata del Programma di investimento non deve superare i 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo diversa previsione dell'Accordo, e deve essere compatibile con la normativa di riferimento in caso di cofinanziamento mediante risorse europee.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di accesso agli *Accordi*:
 - a. medie e grandi imprese industriali che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.) non ancora attive in Valle d'Aosta ma che intendono investire sul territorio regionale o già presenti in Valle d'Aosta con almeno una unità locale produttiva, che intendono realizzare investimenti coerenti con quanto previsto all'articolo 2; non possono presentare domanda le imprese classificate come piccole imprese ai sensi dell'Allegato 1 al GBER;
 - b. aggregazioni di imprese, di cui alla precedente lettera a, costituite in forma consortile prima della presentazione della domanda.
2. Il soggetto proponente con unità locale produttiva già presente sul territorio nazionale dovrà possedere i seguenti requisiti, che saranno accertati tramite certificato del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente e altri organismi ed enti competenti per territorio (casellario giudiziario, INAIL, INPS, ecc.), o da certificazione equivalente:
 - a. non appartenere ai settori esclusi di cui all'articolo 1 comma 3 del GBER;

- b. essere regolarmente costituito e iscritto alla sezione ordinaria del Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, risultare attivo ed esercitare, in relazione alla unità locale produttiva, un'attività economica, identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 evidenziate nell'Allegato 2 *Elenco attività insediabili*;
- c. essere attivo e non essere sottoposto a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d. essere economicamente e finanziariamente sano, vale a dire non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà;
- e. presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- f. essere in regola con la normativa antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011;
- g. essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione alla c.d. *white list* della Prefettura competente, qualora si tratti di impresa il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento anche di una sola delle attività riportate nell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- h. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto risultante dai dati in possesso del Casellario informatico "Annotazioni riservate" presso ANAC;
- i. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante;
- j. possedere capacità di contrarre, ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- k. non essere stato oggetto, nei precedenti tre anni dalla data di pubblicazione del Bando, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento della unità locale produttiva insediata in Valle d'Aosta, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili all'impresa e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- l. possedere i titoli abilitativi di competenza e, se del caso, disporre delle certificazioni ambientali di competenza;
- m. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e al D.M. 17 dicembre 2009;
 - inserimento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - pari opportunità, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente, di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- n. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in godimento;

- o. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione;
 - p. nel caso di società di cui all'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, non fornire servizi a favore dell'Amministrazione concedente, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, salvo che non rientri in una delle cause di esclusione di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012, ultimo capoverso;
 - q. avere almeno tre bilanci approvati.
3. Il soggetto proponente stabilito in uno degli altri Stati aderenti all'Unione Europea dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Accordo, requisiti analoghi, dimostrati producendo documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivo Stato.

Art. 4 - Forma e misura dell'agevolazione regionale

1. Al fine di sostenere i Programmi di investimento di cui all'articolo 2, sono concesse agevolazioni ai sensi del GBER, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente Bando. Le risorse utilizzate per finanziare gli interventi ammissibili potranno anche derivare da fondi europei.
2. Le agevolazioni che possono essere concesse sono dettagliate all'articolo 9 e sono riconducibili alle seguenti categorie di aiuto:
 - a. aiuti a favore della ricerca e sviluppo;
 - b. aiuti agli investimenti;
 - c. aiuti per la tutela dell'ambiente;
 - d. aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento, alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
 - e. aiuti alla formazione;
 - f. aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità.
3. La tipologia di interventi ammissibili, la tipologia di spese ammissibili, l'intensità degli aiuti sono indicati all'articolo 9.

Art. 5 - Risorse e cronoprogramma

1. Le risorse destinate al finanziamento del Bando regionale ammontano a 8.000.000€ annui per il triennio 2019-2021.
2. Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine di presentazione delle domande.
3. L'Amministrazione regionale, al termine del processo di valutazione di ciascun *Programma di investimento*, quantificherà le risorse finanziarie ancora disponibili e valuterà se chiudere il Bando oppure procedere al suo rifinanziamento, dandone comunicazione sul proprio sito internet <http://www.regione.vda.it/>.
4. Sarà comunque completata l'istruttoria delle domande presentate prima della chiusura del Bando.
5. A fronte di ulteriori risorse disponibili, in qualsiasi momento, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di finanziare le domande ammesse, ma non finanziate, e/o riattivare il Bando.
6. La realizzazione del *Programma di investimento* sarà normata nell'ambito dell'*Accordo*, predisposto dal responsabile del procedimento secondo quanto previsto al successivo articolo 10; i singoli interventi e le erogazioni dei finanziamenti saranno normati dall'*Accordo* stipulato.

PARTE III

Presentazione e valutazione dei *Programmi di investimento*

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La data di apertura del Bando è fissata al 14 gennaio 2019.
2. Il processo di valutazione delle domande di accesso agli *Accordi* sarà avviato alla ricezione delle medesime.
3. La descrizione del *Programma di investimento* dovrà fornire tutte le informazioni riferite al valore strategico dell'investimento, alla sua sostenibilità economico-finanziaria, all'incremento della competitività e della capacità innovativa, agli effetti occupazionali, alle ricadute sul territorio in termini di impatto economico e di sostenibilità energetico-ambientale, alle opere infrastrutturali ritenute necessarie e, infine, allo stato dell'iter delle autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla sua realizzazione.
4. Le domande di accesso agli *Accordi* dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, sull'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet regionale e dovranno essere corredata dai seguenti documenti:
 - ✓ Piano d'impresa (Allegato 1 alla domanda, che è composto da tre sezioni 1A, 1B, 1C);
 - ✓ Progetti di dettaglio, ovvero il dettaglio degli investimenti in relazione al tipo di intervento attivato, secondo il format predisposto dalla Regione;
 - ✓ Copia Statuto o documento corrispondente (solo per imprese con sede legale all'estero);
 - ✓ Copia del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) approvato degli ultimi due esercizi, corredati di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione. In caso di appartenenza a un gruppo, fornire anche il bilancio consolidato (solo per imprese con sede legale all'estero);
 - ✓ Certificazione di rating di legalità (solo se posseduto) in corso di validità come prevede il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57;
 - ✓ Procura speciale del legale rappresentante, se la domanda e i relativi allegati non sono firmati dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato.
 - ✓ Modulo "obblighi di adeguata verifica della clientela" ai sensi della normativa antiriciclaggio.
 - ✓ Modulo Privacy.
 - ✓ Documenti tecnici - obbligatori in relazione al caso specifico:
 - Attestazione della piena disponibilità, attraverso la fornitura di documenti relativi alle consuete forme di legge (titolo di proprietà, locazione, ecc.), dell'unità o del suolo industriale nel cui ambito è programmata la realizzazione dell'iniziativa. Si evidenzia che la disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato e che, in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, è necessario che la durata delle pattuizioni formalizzate sia conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione dell'intervento.
 - Nel caso non si disponga ancora della piena disponibilità dell'unità locale o del suolo, indicare le modalità e la tempistica di acquisizione, allegando, ove disponibile, la relativa documentazione (contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.);
 - Relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui il progettista avrà cura di esplicitare le informazioni relative:
 - in caso di ristrutturazioni: alle modalità operative che saranno applicate ed alle aree interessate dalle lavorazioni;
 - per la costruzione di nuovo stabilimento: alla tipologia dei volumi edilizi in progetto, alle principali modalità costruttive (architettoniche, strutturali, impiantistiche) ed alle finiture da applicare.

- Qualora il Programma di investimento preveda interventi infrastrutturali sul patrimonio immobiliare dalla società Vallée d'Aoste Structure s.r.l.: il documento sottoscritto tra le parti (la società Vallée d'Aoste Structure s.r.l., in qualità di soggetto gestore del patrimonio immobiliare, e il richiedente), nel quale siano riassunte le condizioni di fatto dell'immobile individuato per l'insediamento, la stima dei lavori ritenuti necessari e la loro prevedibile tempistica e conclusione (mese, anno), i conseguenti accordi tra le parti e l'ipotesi delle condizioni contrattuali ed economiche standard per la locazione.
 - Riepilogo dei permessi, concessioni e autorizzazioni, ottenute o da richiedere, necessarie ai fini della realizzazione degli interventi.
5. La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze anche penali previste nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
 6. La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo procuratore speciale, pena la non ammissibilità della stessa.
 7. Il Programma di investimento dovrà prevedere, anche con riferimento a ciascun Progetto di dettaglio, degli indicatori quantitativi di realizzazione e di risultato che ne facilitino il monitoraggio.
 8. Tutti gli interventi previsti dal Programma di investimento dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Programma stesso.

Art. 7 - Valutazione dei Programmi di investimento

1. Alla loro ricezione le domande saranno sottoposte, da parte del responsabile del procedimento, all'istruttoria di ammissibilità che verificherà la regolarità della presentazione della domanda e la completezza della documentazione.
2. Ove la domanda sia incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione al proponente assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il *Programma di investimento* presentato.
3. In caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità, il responsabile del procedimento adotterà il provvedimento di rigetto, redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art.3 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) e lo comunicherà al proponente entro 10 giorni dalla sua adozione.
4. Le domande la cui documentazione sia ritenuta ammissibile verranno trasmesse alle Strutture regionali competenti per materia, per l'istruttoria tecnica dei *Progetti di dettaglio*, e a Finaosta S.p.A. per la valutazione del *Programma di investimento* con particolare riguardo all'affidabilità economica-finanziaria del proponente e alla sostenibilità finanziaria del Programma proposto, intesa come capacità del proponente di sostenere la quota parte dei costi previsti dal Programma stesso non coperte da aiuto pubblico. Le attività di istruttoria tecnica ed economico-finanziaria dovranno concludersi entro 90 giorni, dalla data di trasmissione della documentazione da parte del responsabile del procedimento, salvo l'eventuale sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni, di cui al punto 6.
5. Nell'ambito delle attività di cui al punto 4, le Strutture regionali competenti per materia propongono l'ammontare massimo dei contributi concedibili nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del *Programma di investimento*, nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate nell'art. 9 del presente bando.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al punto 4, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del *Programma di investimento*, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla

documentazione già prodotta, il responsabile del procedimento può, una sola volta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, richiederli alle imprese proponenti mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 20 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.

7. Con riferimento all'istruttoria dei *Progetti di dettaglio* e del *Programma di investimento*, le Strutture regionali competenti per materia, nonché Finaosta S.p.A., possono avvalersi di professionisti esterni.
9. Le domande istruite saranno oggetto di valutazione da parte di un esperto, soggetto terzo di comprovata esperienza, nella valutazione di Programmi di investimento, nominato dal dirigente responsabile del procedimento, e coadiuvato dai dirigenti delle strutture competenti per materia, da Finaosta S.p.A. ed eventualmente dai professionisti esterni di cui al punto precedente.
10. L'esperto potrà svolgere parte dell'attività in modalità di videoconferenza.
11. Al fine di illustrare il *Programma di investimento*, il responsabile del procedimento potrà fissare incontri propedeutici con il Soggetto proponente, anche su richiesta di quest'ultimo, e l'esperto nella valutazione dei Programmi di investimento e Finaosta S.p.A. e con le strutture competenti per materia. Nel caso di interventi che riguardino immobili facenti parte del patrimonio della società Vallée d'Aoste Structure s.r.l., la Società stessa potrà essere udita in fase istruttoria sia da Finaosta S.p.A. , che dalle Strutture competenti e dall'esperto al fine di illustrare i contenuti del documento sottoscritto tra la Società medesima e il proponente, di cui all'art. 6.3.
12. L'esperto incaricato della valutazione del *Programma di investimento* potrà chiedere ulteriori chiarimenti utili ai fini della valutazione del *Programma d'investimento*, nonché sentire le strutture regionali competenti in materia.
13. La valutazione del Programma di investimento verrà effettuata dall'esperto entro 45 giorni dal ricevimento delle documentazione integrata dall'esito delle istruttorie di cui al punto 4, inviate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 8 - Criteri di valutazione

1. L'Esperto valuta in particolare:
 - ✓ la qualità del *Programma di investimento* e il suo valore strategico per il territorio;
 - ✓ la coerenza industriale e la validità economica del *Programma di investimento* con il relativo impatto occupazionale;
 - ✓ la pertinenza e la congruità generale delle spese previste dal *Programma di investimento*. L'esame di congruità generale è finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del Programma di investimento, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 13 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.

Criterio	Punteggio massimo	Soglia minima
Qualità del Programma di investimento	20	15
Definizione degli obiettivi che l'impresa intende raggiungere e completezza della proposta.		
Vantaggi competitivi per il sito localizzato sul territorio regionale derivanti dalla realizzazione del Programma, anche in relazione al grado di attendibilità degli obiettivi, con particolare riferimento alle ricadute in termini di: produzione, innovazione e occupazione.		
Prospettive di mercato, anche con riferimento ai mercati esteri, in relazione alle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, ...)		
Coerenza complessiva del programma e degli investimenti per i quali si richiedono i contributi (ricerca e		

sviluppo, investimenti produttivi, ambientali ed energetici, formazione e assunzioni) con le ricadute in termini di produzione, innovazione e occupazione previste nel sito localizzato sul territorio regionale.		
Positiva valutazione dei singoli progetti di dettaglio: ricerca e sviluppo; investimenti produttivi, ambientali ed energetici; formazione e assunzioni.		

<u>Strategicità del Programma di investimento</u>	20	15
Valore degli investimenti a carico dell'impresa nel sito localizzato sul territorio regionale: i) termini assoluti; ii) termini relativi rispetto ai contributi regionali richiesti.		
Accrescimento della capacità competitiva del sistema produttivo regionale e delle specializzazioni delle imprese: i) Coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella S3; ii) Rilevanza delle relazioni di filiera con il sistema della fornitura locale-		
Livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione nel sito localizzato sul territorio regionale: i) Capacità dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione previsti nel progetto di innalzare lo stato dell'arte delle attività svolte nel sito valdostano; ii) coerenza dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione con la vocazione produttiva e il programma di sviluppo del sito localizzato sul territorio valdostano; iii) Esistenza o creazione nel sito localizzato sul territorio valdostano di un nucleo stabile di risorse umane dedicate ai programmi di ricerca e sviluppo.		
Formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle risorse umane: i) qualità dei progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione previsti nel sito valdostano in termini sia di programmi formativi che di numero di risorse coinvolte; ii) coerenza dei progetti con la vocazione produttiva e il programma di sviluppo del sito localizzato sul territorio valdostano; iii) Potenziale creazione e diffusione di conoscenze e competenze per l'accrescimento della capacità competitiva del sistema produttivo regionale.		
Recupero di aree industriali dismesse.		

Coerenza industriale del Programma di investimento	15	10
Caratteristiche del programma di investimento proposto con riferimento a: attività svolta e posizionamento nel mercato di riferimento, capacità produttiva, organizzazione aziendale, sistemi di qualità, certificazioni, ecc., anche in relazione all'eventuale appartenenza a un Gruppo.		
Risorse dedicate al progetto e pregresse esperienze lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale.		
Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per il programma degli investimenti		
Identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del programma e loro coerenza complessiva.		
Assenza di possibili criticità/impatti negativi rilevanti sull'ambiente (aria, acqua, suolo, rifiuti, agenti fisici).		
Adozione di provvedimenti per l'impiego razionale delle risorse utilizzate nel ciclo produttivo: i) provvedimenti per il risparmio energetico; ii) contenimento delle emissioni; iii) minor consumo di suolo; iv) altro.		
Certificazioni: i) ottenute; ii) da ottenere.		

<u>Validità economica del Programma di investimento</u>	15	10
Analisi economica, patrimoniale e finanziaria del proponente, con eventuale riferimento al Gruppo di appartenenza, e valutazione delle prospettive di crescita.		
Coerenza e attendibilità delle previsioni economico finanziarie risultanti dalla realizzazione del programma di investimento, chiara identificazione delle ipotesi utilizzate e dimostrazione della sostenibilità complessiva del progetto.		
Copertura finanziaria del programma degli investimenti.		
Coerenza nel rapporto tra gli investimenti previsti dal programma e le dimensioni aziendali del proponente (Patrimonio netto, fatturato, margine operativo lordo, ...).		

<u>Impatto occupazionale del <i>Programma di investimento</i></u>	15	8
Effetti sull'occupazione nel sito localizzato sul territorio valdostano: i) incremento o salvaguardia di posti di lavoro (numero assoluto e percentuale); ii) Incidenza percentuale dei nuovi occupati altamente qualificati (espressi in ULA) sul totale dei nuovi occupati (espressi in ULA) nell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.		
<u>Pertinenza e congruità delle spese relative al <i>Programma di investimento</i></u>	15	8
Valutazione del costo complessivo del Programma di investimento, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso		

2. Saranno considerati ammissibili a finanziamento i *Programmi di investimento* che otterranno il punteggio minimo indicato nella suddetta tabella e un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
3. L'assegnazione del punteggio terrà conto di quanto previsto dal *Programma di investimento* come dettagliato nel *Piano d'impresa* e nei relativi *Progetti di dettaglio*.
4. La valutazione positiva potrà comportare la rideterminazione del costo dei singoli progetti di dettaglio, con possibile mancata ammissione al contributo di alcuni, purché questo consenta di mantenere la validità del *Programma di investimento* complessivo.
5. L'esperto redigerà una relazione contenente le motivazioni relative all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio.
6. In caso di valutazione negativa del *Programma di investimento*, il dirigente responsabile del procedimento adotterà il provvedimento di rigetto e lo comunicherà al proponente.
7. In caso di valutazione positiva del *Programma di investimento*, la Giunta regionale, preso atto degli esiti della valutazione, con propria deliberazione, potrà approvare il *Programma di investimento* e definire l'entità complessiva massima del contributo concedibile per ciascun intervento, nel rispetto dei limiti proposti dall'esperto incaricato della valutazione del *Programma di investimento* .
8. L'approvazione del *Programma di investimento* con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui coinvolga il patrimonio immobiliare di proprietà della società Vallée d'Aoste Structure s.r.l., costituirà autorizzazione all'insediamento negli immobili della Società medesima.
9. A seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale del *Programma di investimento*, il dirigente responsabile del procedimento provvederà alla predisposizione dell'*Accordo*, secondo quanto previsto all'articolo 10.

PARTE IV

Interventi ammissibili

Art.9 - Tipologia, costi, intensità di aiuto e criteri di valutazione degli interventi ammissibili

1. Nelle Sezioni successive vengono illustrati per ogni tipologia di aiuto:
 - a. la tipologia di interventi ammissibili;
 - b. i costi ammissibili;
 - c. l'intensità di aiuto;
 - d. i criteri di valutazione, laddove previsti.

SEZIONE 1

Progetti di ricerca e sviluppo

art. 25 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

É ammissibile a finanziamento un *Programma di ricerca* comprendente non più di 3 progetti di ricerca e sviluppo coordinati fra loro e rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale.

Gli interventi dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a 750.000 euro.

Il *Programma di ricerca* dovrà avere durata non superiore a 36 mesi e concludersi nel periodo di durata del *Programma di investimento*.

Costi ammissibili

Per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo potranno essere ammesse a contributo solo le spese quietanzate effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto di ricerca e, comunque, dopo l'avvenuto avvio del progetto.

Le spese dovranno essere pertinenti, effettive, riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento, comprovabili, legittime, contabilizzate, contenute nei limiti autorizzati e documentate con giustificativi originali.

Le attività del progetto dovranno essere effettuate prevalentemente nella sede operativa valdostana, salvo diverse indicazioni dell'*Accordo per l'insediamento e lo sviluppo*.

Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti voci di spesa:

- a. personale impiegato per la ricerca;
- b. strumenti ed attrezzature;
- c. materiali per la ricerca;
- d. consulenze di ricerca;
- e. ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- f. spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca;
- g. recuperi.

Le spese per le attività di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere rilevate separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto prevista per lo sviluppo sperimentale.

Saranno ammesse a contributo le spese sotto indicate, riconoscendo comunque ai professionisti eventualmente incaricati dell'istruttoria tecnica il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

Saranno ammesse a finanziamento soltanto le spese per le quali sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario.

Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità e, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

Saranno ammessi a contributo i costi fatturati da soggetti esterni ed indipendenti dal beneficiario, a prezzo di mercato, nell'ambito di un'operazione a normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Saranno esclusi dal contributo i costi fatturati fra partner del progetto, i costi fatturati dagli amministratori o soci del beneficiario, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si trovino, nei confronti del beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base dell'importo in euro indicato sulla contabile bancaria o, in sua assenza, del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

I contributi saranno concessi a fronte degli oneri sostenuti per le seguenti voci di spesa.

a. Personale impiegato per la ricerca.

Saranno ammesse a contributo soltanto le spese relative al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo, in possesso di adeguata qualificazione.

In questa voce rientrerà anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, centro di calcolo, lavorazioni interne, ...), nei limiti del 35% delle spese del personale di ricerca.

Le spese del personale dipendente che lavora presso stabilimenti o unità operative situati al di fuori del territorio regionale non dovranno superare, per ciascuno stato di avanzamento, il 20% delle spese del personale del progetto di ricerca operante in Valle d'Aosta ed ammesso a contributo, salvo diverse indicazioni dell'*Accordo*. L'effettivo impiego del personale nell'unità produttiva valdostana dovrà essere adeguatamente documentato secondo quanto previsto nell'*Accordo*.

I costi del personale dovranno essere esposti secondo unità di costi standard, attraverso una valorizzazione oraria standard pari a € 30. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

b. Strumenti e attrezzature.

Si considerano ammissibili come strumenti e attrezzature i beni durevoli, utilizzati nell'ambito dell'attività progettuale, che hanno le seguenti caratteristiche:

- utilità pluriennale;
- sono considerati beni ammortizzabili.

Non saranno ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi.

Non saranno ammesse a contributo attrezzature e strumenti già presenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e degli strumenti saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il progetto di ricerca, in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento a un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nella ricerca. Non saranno ammessi i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

c. Materiali per la ricerca.

Saranno ammessi a contributo i materiali per la ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto direttamente

dal gruppo di ricerca. Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzi l'utilizzo del materiale presso la sede operativa locale.

In caso di acquisto all'esterno, la spesa ammessa a contributo sarà determinata in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto e imballo e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale e carta per stampanti, che vengono remunerati nella voce spese generali.

d. Consulenze di ricerca.

Le spese relative alle consulenze di ricerca potranno comprendere:

- le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extraUE

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea saranno ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea.

In caso contrario saranno ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile al progetto.

- Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ...), la prestazione dovrà essere resa al costo, in assenza di margine di utile. A tal fine l'impresa che fornisce la prestazione dovrà produrre idonea rendicontazione analitica comprovante che gli importi riportati nella fattura siano la risultanza di costi da essa stessa effettivamente sostenuti.

- le prestazioni di personale con contratti a progetto, di lavoro autonomo, occasionali.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non saranno ammesse, e non saranno rendicontabili, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione.

Le spese relative alle consulenze di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non sono ammesse a finanziamento.

e. Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti.

La ricerca contrattuale consiste nella realizzazione di una parte del progetto di ricerca da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata.

L'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato, oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:

- rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione,

oppure

- è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca, nella loro capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e coprono almeno i costi marginali.

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software specifico per la ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Saranno ammesse le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti per il relativo deposito e per la preparazione e deposito di domande di registrazione, mentre non saranno ammessi gli oneri per la protezione brevettuale.

f. Spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca.

Le spese generali di ricerca sono determinate forfettariamente nella misura del 25% dell'ammontare dei costi diretti ammessi ai sensi dell'articolo 20, lettera a) del Regolamento (UE) 480/2014 e dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1290/2013.

I costi diretti comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente [lettera a)] o con contratto a progetto [parte della lettera d)], il costo pro-quota per l'acquisizione di strumenti e attrezzature [lettera b)], il costo per i materiali per la ricerca [lettera c)], il costo per l'acquisizione di licenze d'uso di software [parte della lettera e)].

L'importo forfettario si intende, a titolo esemplificativo, riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (ad esempio: commerciali, amministrativi, ...);
- funzionalità ambientale (ad esempio: vigilanza, pulizia, utenze varie per, energia, illuminazione, acqua, gas vari, ...);
- funzionalità operativa (ad esempio: posta, telefono, fax, cancelleria, abbonamenti, materiali minuti, assicurazioni,...);
- assistenza al personale (ad esempio: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ...);
- funzionalità organizzativa (ad esempio: attività direzionale, compresa quella svolta dai membri degli organi sociali, contabilità generale, ...); corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante: costi per iscrizione, partecipazione, materiale didattico, ...);
- spese di trasferta del personale;
- costi generali inerenti a immobili e impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, ...), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Nelle spese generali può essere, inoltre, rendicontato il costo della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa necessaria per l'erogazione dell'anticipo del contributo.

g. Recuperi.

Nella determinazione dei preventivi e dei consuntivi delle spese sostenute si deve tenere conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca.

Si intende per recupero qualunque rientro nel corso o entro 36 mesi dalla conclusione del progetto di importi o valori derivanti:

- dall'alienazione a terzi di beni materiali pertinenti al progetto, quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
- dall'alienazione a terzi dei beni immateriali acquisiti per il progetto;
- dall'alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l'eccezione di imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale o facenti parte del consorzio beneficiario, sempre che l'impresa ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito europeo, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).

Le spese sono ammissibili a contributo, salvo buon fine, a partire dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, del *Programma d'investimento*.

Intensità e entità massima dell'aiuto

Nel caso di progetti presentati da imprese singole l'intensità massima di aiuto prevista è la seguente:

	Medie imprese	Grandi imprese
ricerca industriale	60%	50 %
sviluppo sperimentale	35%	25 %

Nel caso di collaborazione effettiva con un organismo di ricerca l'intensità massima di aiuto prevista è la seguente:

	Medie imprese	Grandi imprese
ricerca industriale	75%	65 %
sviluppo sperimentale	50%	40 %

Si ha collaborazione effettiva con organismi di ricerca se l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

L'entità massima dell'aiuto è pari a euro 9.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale tenuto conto del parere dell'esperto di cui all'art.7.

Criteri di valutazione

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Grado di innovazione del progetto	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale	10
	Contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o nell'ambito applicativo di interesse	10
Validità tecnica del progetto	Livello di chiarezza e dettaglio del progetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverables</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	15
	Qualità del progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverables</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	15
Validità e sostenibilità economica del progetto	Congruità del progetto in termini di rapporto tra costi delle attività del progetto e obiettivi del progetto	10
Impatto dell'intervento	Rilevanza e attendibilità delle ricadute tecnologiche e produttive misurabili alla fine del progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in relazione alle attività necessarie al trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo	10

Affidabilità del proponente	Affidabilità del proponente valutata in relazione all'esperienza in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'esito di iniziative simili attuate in precedenza (anche in termini di rispetto dei tempi e dei budget, puntualità nella rendicontazione, ...)	4
Competenze umane	Esperienze e competenze dei soggetti partecipanti e loro complementarità, in riferimento al possesso di adeguate competenze interne e all'attivazione di consulenze specialistiche	5
	Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, del Responsabile scientifico, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarità delle competenze presenti	5
Transnazionalità	Capacità del progetto di facilitare la penetrazione del mercato a livello internazionale	4
	Capacità del progetto di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri)	4
Collaborazione fra imprese	Presentazione del progetto da parte di imprese che abbiano stipulato un contratto di rete	4
	Presentazione del progetto da parte di imprese facenti parte di un polo di innovazione	4
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per l'area *Validità tecnica del progetto* e per l'area *Impatto dell'intervento*, e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

La valutazione verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario dei *Progetti di dettaglio* da parte dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 2
Investimenti produttivi
Artt. 14 e 17 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

Per le medie imprese sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a. costi per investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b. costi per l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

Per le grandi imprese sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a. costi per investimenti in attivi materiali ed immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- b. costi per l'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

Le operazioni sopra menzionate devono avvenire a condizioni di mercato.

Costi ammissibili

I costi ammissibili connessi al programma di investimenti sono i costi per gli investimenti materiali e immateriali.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b. sono ammortizzabili;
- c. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d. figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni nel caso di grande impresa o tre anni nel caso di media impresa.

Per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL, per gli investimenti di cui ai comma 1 lettera a. e b. delle *Tipologie di interventi ammissibili* della presente sezione, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite, rispetta i limiti riportati nella tabella seguente.

	Medie imprese	Grandi imprese
zone in deroga	20%	10%
zone non in deroga	10%	0%

L'entità massima dell'aiuto è pari a euro 1.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale tenuto conto del parere dell'esperto di cui all'art.7.9.

Criteri di valutazione

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Qualità dell'operazione	Livello di chiarezza e dettaglio nella definizione degli obiettivi	10
	Qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento	10
	Capacità di generare effetti in termini di miglioramento del processo produttivo	15
Sostenibilità economica del Progetto	Congruità e pertinenza dei costi del progetto di investimento	25
Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale	Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche	40
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per ogni area di valutazione e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

La valutazione verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario dei *Progetti di dettaglio* da parte dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 3

Investimenti per la tutela dell'ambiente

Art. 36 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- a. consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività oltre le norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
- b. consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.

Costi ammissibili

Conformemente al GBER, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme.

Tali costi sono determinati come segue:

- a. se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b. in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL, per gli investimenti di cui ai comma 1 lettere a. e b. delle *Tipologie di interventi ammissibili* della presente sezione, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite, rispetta i limiti riportati nella tabella seguente.

	Medie imprese	Grandi imprese
zone in deroga	55 %	45 %
zone non in deroga	50 %	40 %

L'entità massima dell'aiuto è pari a euro 1.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Esperto di cui all'art.7.9.

Art. 37 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti che permettono alle imprese di rispettare nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e che non sono ancora in vigore.

Tali nuove norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme stesse.

Costi ammissibili

Conformemente al GBER, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

- a. se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b. in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL, per gli investimenti di cui ai comma 1 lettera a. e b. delle *Tipologie di interventi ammissibili* della presente sezione, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite e di quando sia stato ultimato l'intervento stesso, rispetta i limiti riportati nella tabella seguente.

Se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione che innalza il livello di tutela dell'ambiente:

	Medie imprese	Grandi imprese
zone in deroga	20 %	15 %
zone non in deroga	15 %	10 %

Se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione che innalza il livello di tutela dell'ambiente:

	Medie imprese	Grandi imprese
zone in deroga	15 %	10 %
zone non in deroga	10 %	5 %

L'entità massima dell'aiuto è pari a euro 1.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale tenuto conto del parere dell'esperto di cui all'art. 7.9.

Criteri di valutazione

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Qualità dell'operazione	Livello di chiarezza e dettaglio nella definizione degli obiettivi	10
	Qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento	10
	Capacità di generare effetti in termini di miglioramento del processo produttivo	15
Sostenibilità economica del Progetto	Congruità e pertinenza dei costi del progetto di investimento	15

Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale	Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche	15
	Capacità di contribuire alla depurazione delle acque, dell'aria e alla riduzione del rumore	35
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per ogni area di valutazione e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

La valutazione verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario dei *Progetti di dettaglio* da parte dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 4

Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Artt. 38, 40 e 41 GBER

1. Tipologia di interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento:

- a. investimenti a favore di misure di efficienza energetica di cui all'art. 38 del GBER quali:
 - i. interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro opaco comprensivi di demolizione degli elementi costruttivi esistenti e recupero o smaltimento dei relativi materiali, fornitura e posa in opera di materiali e tecnologie per il miglioramento delle caratteristiche termoigrometriche delle strutture esistenti, fornitura e posa in opera di materiali e tecnologie necessarie alla realizzazione di nuovi elementi costruttivi, eventuali interventi per l'adeguamento e per il miglioramento sismico delle strutture dell'edificio, rinforzate o ricostruite, strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica;
 - ii. interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro trasparente comprensivi di smontaggio e dismissione dei serramenti esistenti e relative opere accessorie, fornitura e posa in opera di nuovi serramenti e relative opere accessorie, miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
 - iii. interventi finalizzati all'efficientamento/nuova installazione di sistemi per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, sistemi per l'illuminazione artificiale. Sono ritenuti ammissibili, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di accumulo e su quelli di emissione. Sono, inoltre, comprese: la fornitura e la posa in opera di sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo; sistemi di stoccaggio e alimentazione automatica del combustibile per impianti a biomassa; scambiatori di calore per l'allaccio ad una rete di teleriscaldamento; serbatoi di combustibile; tutti i componenti per l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica e unità di trattamento aria; eventuali opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
 - iv. interventi di building automation e controllo, comprensivi di sistemi di controllo per l'illuminazione e la climatizzazione, sensori di luminosità, sensori di presenza, sensori di concentrazione di umidità, sensori di CO₂ o inquinanti;
 - v. sostituzione/nuova installazione di sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di schermatura solare, sistemi di accumulo, ecc.);
 - vi. interventi finalizzati all'introduzione, nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi, di innovazioni di processo o di prodotto, ovvero tecnologie, attrezzature o interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici;
 - vii. razionalizzazione, efficientamento o sostituzione dei sistemi di alimentazione elettrica impiegati nei cicli di produzione funzionali alla riduzione dei consumi energetici;
 - viii. installazione di impianti ad alta efficienza energetica ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi; tali spese comprendono anche l'installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica;

- ix. installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, ovvero per il recupero del calore di processo da forni o impianti che producono calore o che prevedono il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili. Si intende autoconsumo quando il fabbisogno energetico dell'unità produttiva è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.
 - b. investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'art. 40 del GBER, con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 3 del medesimo articolo, quali: fornitura, installazione e posa in opera di tutte le apparecchiature e i componenti necessari per l'installazione a regola d'arte di un impianto a cogenerazione ad alto rendimento così come definito dal D.M. 4 agosto 2011.
 - c. investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 41 del GBER, con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo, quali: installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. Si intende autoconsumo quando il fabbisogno energetico dell'unità produttiva è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto. Sono ammissibili la fornitura, l'installazione e posa in opera di tutte le apparecchiature e i componenti necessari per l'installazione a regola d'arte.
2. Non sono ammissibili investimenti volti alla realizzazione di nuove reti e/o centrali di teleriscaldamento o teleraffrescamento, né che prevedano interventi su reti e/o centrali esistenti.
 3. Non sono ammissibili le spese relative a opere, installazioni e finiture interne ed esterne non riconducibili agli interventi sopra elencati.
 4. Non sono ammissibili gli investimenti relativi alla realizzazione di nuove costruzioni o a demolizioni e ricostruzioni.
 5. Non sono ammissibili i generatori di calore, dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti, alimentati con i seguenti combustibili: carbone, olio combustibile, nafta, kerosene, gasolio.

2. Costi ammissibili

1. I costi ammissibili corrispondono:

- a. per gli investimenti a favore di misure di efficienza energetica, ai sensi di quanto previsto all'art. 38, comma 3 del GBER, ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica; detti costi sono determinati come segue:
 - i. se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
 - ii. in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che, verosimilmente, sarebbe stato realizzato senza l'aiuto; la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Per gli investimenti di cui sopra non sono concessi aiuti per i miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione europea già adottate, anche se non ancora in vigore.

- b. per gli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 40, comma 4 del GBER, ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
- c. per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi di quanto previsto all'art. 41, comma 6 del GBER, agli investimenti supplementari necessari per la produzione di energia da fonti rinnovabili; detti costi sono determinati come segue:
- i. se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
 - ii. se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente, che, verosimilmente, sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
 - iii. nel caso di impianti su scala ridotta, per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela ambientale costituiscono i costi ammissibili. Per impianti a scala ridotta si intende nel caso di impianti per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili quelli aventi una capacità installata inferiore a 500 kW, fatta eccezione per l'energia eolica, dove la capacità installata deve essere inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali la capacità installata deve essere inferiore a 50.000 tonnellate/anno.
2. Sono ammissibili a contributo, esclusivamente per le medie imprese, le spese, ad esclusivo asservimento degli interventi ritenuti ammissibili, relative alle spese tecniche quali le spese per la diagnosi energetica, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione energetica, nel limite massimo del 4 per cento dei costi ritenuti ammissibili.
3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

3. Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL rispetta i limiti della tabella riportata di seguito:

		Medie imprese	Grandi imprese
a.	Misure di efficienza energetica	40%	30%
b.	Cogenerazione ad alto rendimento	55%	45%
c.	Produzione di energia da fonti rinnovabili	55%	45%
	Produzione di energia da fonti rinnovabili - impianti su scala ridotta	40%	30%

L'intensità dell'aiuto è definita in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che gli interventi ricadano nell'ambito degli articoli 38, 40 e 41 del GBER, così come dettagliati al punto 1 della presente sezione.

1. Nel caso in cui il *Programma di investimento* preveda l'attivazione di almeno due degli interventi di cui al punto 1, ferma restando l'intensità del contributo di ogni tipologia di aiuto, l'entità massima dell'aiuto per impresa e progetto è pari a euro 1.000.000.
2. Nel caso di attivazione di uno solo dei tre interventi in questione, l'entità dell'aiuto è pari a 500.000 euro per impresa e progetto.

4. Criteri di valutazione

I progetti di dettaglio saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Qualità tecnica dell'intervento	Livello di chiarezza e dettaglio nella definizione dell'intervento e degli obiettivi che si intende raggiungere	15
	Qualità dell'intervento, con particolare riferimento alla coerenza delle soluzioni adottate per raggiungere gli obiettivi e per risolvere le criticità presenti	30
	Adozione di sistemi di monitoraggio e modalità di gestione dei dati raccolti	5
Qualità economico finanziaria dell'intervento	Congruità e pertinenza dei costi dell'intervento, anche in relazione agli obiettivi previsti	30
Grado di efficacia dell'intervento	Capacità del progetto di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra	10
	Capacità del progetto di contribuire alla riduzione del consumo di fonti fossili tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili	10
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per ogni area di valutazione e un punteggio minimo complessivo di 60 punti. La valutazione verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità delle spese, i costi degli investimenti saranno valutati in riferimento ai prezzi presenti sul mercato e a elenchi prezzi ufficiali. Qualora alcune spese si discostino significativamente dai prezzi di riferimento, compete al soggetto richiedente la segnalazione e la giustificazione delle stesse, pena la loro non ammissibilità.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario dei Progetti di dettaglio da parte dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 5
Progetti di formazione
Art. 31 GBER

Tipologia degli interventi ammissibili

Per la formazione, sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. prima formazione (entro 12 mesi dall'assunzione),
- b. riqualificazione dei lavoratori,
- c. aggiornamento dei lavoratori,

Ai sensi del Regolamento GBER non sono ammissibili aiuti inerenti attività formativa obbligatoria per legge.

Ogni attività formativa (corso) deve avere una durata non inferiore a 20 ore.

Gli interventi possono essere realizzati direttamente dall'impresa o attraverso un ente di formazione professionale accreditato ai sensi delle disposizioni regionali. In particolare sono ammissibili operazioni comprendenti progetti di formazione continua e azioni di accompagnamento alle imprese, ovvero attività formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese.

Costi ammissibili

Per gli interventi formativi i costi ammissibili sono:

- a. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL rispetta i limiti della tabella riportata di seguito:

	Medie imprese	Grandi imprese
Formazione	60%	50%
Formazione destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati	70%	60%

L'entità massima dell'aiuto ad un'impresa per la formazione è pari ad euro 2.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 6

Incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità

Artt. 32 e 33 GBER

Tipologia degli interventi ammissibili.

Sono previsti i seguenti interventi, nel rispetto delle disposizioni di cui al GBER:

- incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori svantaggiati;
- incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori molto svantaggiati;
- incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori con disabilità.

Sono tuttavia escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero.

Le trasformazioni escluse dal presente regime comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

Con riferimento ai lavoratori di cui ai punti a., b., c., sono ammesse a contributo le sole assunzioni di soggetti domiciliati in Valle d'Aosta all'atto dell'assunzione, ad eccezione dei casi in cui l'impresa dimostri di non aver trovato, tramite contatti presso i Centri per l'impiego del territorio valdostano, personale con specifiche competenze e/o titoli, in possesso del requisito della residenza citato.

Costi ammissibili.

I costi ammissibili comprendono:

- la retribuzione lorda: si precisa che per quanto riguarda i ratei delle mensilità aggiuntive sono ammissibili a contributo solo quelli effettivamente corrisposti al lavoratore;
- la quota di TFR mensile;
- i contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e durata dell'aiuto.

L'intensità massima e la durata massima dell'aiuto decorrenti dalla data di assunzione per le varie tipologie di lavoratori sono le seguenti:

	Intensità max	Durata max
lavoratori svantaggiati	50%	12 mesi
lavoratori molto svantaggiati	50%	24 mesi
lavoratori disabili	75%	24 mesi

L'entità massima dell'aiuto complessivo concedibile ad un'impresa per le assunzioni è pari a 1.000.000 euro.

Il cumulo con altri incentivi pubblici eventualmente previsti per lo stesso fatto/presupposto è ammesso, se non escluso o vietato dalle norme che li regolano, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento GBER.

Concessione degli aiuti. Requisiti e condizioni specifici.

Oltre a quelli previsti nella Parte I del presente bando, la concessione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori è subordinata all'applicazione dei principi stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 150/2015 nonché al ricorrere, alla data di assunzione, delle seguenti condizioni :

- a. il lavoratore interessato non deve essere coniuge, parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado del titolare o legale rappresentante, nonché, nel caso di società di persone, dei soci dell'impresa;
- b. il lavoratore interessato non deve essere titolare di cariche o qualifiche nell'ambito dell'impresa richiedente o di imprese collegate o controllate.

Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione di personale (art. 32, paragrafo 3, e art.33, paragrafo 3, GBER).

PARTE V

Stipula e gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

Art.10 - Stipula dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. A seguito dell'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del *Programma di investimento*, il responsabile del procedimento predisporrà, anche con l'ausilio di Finaosta S.p.A., entro 90 giorni dall'adozione della stessa, una proposta di *Accordo* che sarà trasmessa al proponente. I contenuti dell'*Accordo* saranno definiti, in osservanza di quanto descritto all'articolo 3 della l.r. 8/2016, di concerto e in collaborazione con le strutture regionali competenti per materia, ovvero la Struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, la Struttura Attività produttive e cooperazione, la Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione, la Struttura Servizi per l'impiego, la Finaosta S.p.A. medesima e con Vallée d'Aoste Structure s.r.l. qualora il *Programma di investimento* coinvolga immobili facenti parte del patrimonio della Società medesima
2. L'*Accordo* recepisce i contenuti del *Programma di investimento* approvato e dovrà comprendere, in particolare:
 - a. gli impegni e gli obblighi delle parti sottoscrittrici;
 - b. le modalità di rendicontazione delle spese;
 - c. le modalità di erogazione dei contributi;
 - d. le condizioni che possono determinare la revoca dei contributi;
 - e. gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione del *Programma di investimento*, nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del programma stesso;
 - f. le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti;
 - g. la previsione e la disciplina delle varianti in corso di esecuzione del *Programma di investimento*.
3. L'*Accordo* sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale, che dovrà essere adottata entro 130 giorni dalla data di approvazione del *Programma di investimento*, pena la decadenza dal beneficio, e sarà sottoscritto dal soggetto beneficiario e dall'Amministrazione regionale.
4. Con la medesima deliberazione verranno concessi i contributi per il finanziamento del *Programma di investimento*.
5. L'*Accordo* dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al precedente punto 4, pena la decadenza dal beneficio.

Art.11- Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, procedurale, finanziario e fisico dei Programmi di investimento approvati ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato da un Nucleo di monitoraggio istituito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il Nucleo di monitoraggio si riunirà di norma con cadenza annuale. Il Nucleo potrà essere riunito in sessione straordinaria su richiesta del suo Presidente o del beneficiario; in tal caso la sessione dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta.
4. Il monitoraggio riguarderà l'avanzamento del *Programma di investimento* e dei relativi *Progetti di dettaglio*.

5. Il risultato del monitoraggio potrà consistere nella richiesta di azioni correttive che dovranno essere prontamente attuate, in quanto il mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio comporterà, previa diffida ad adempiere, la revoca parziale o totale del contributo.
6. Ai fini del monitoraggio, la Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi ad agevolazione.
7. L'impresa beneficiaria dell'agevolazione ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni.
8. Saranno, in particolare, oggetto di verifica:
 - a. la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con il Programma di investimento approvato dalla Giunta regionale e allegato all'Accordo;
 - b. la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel Programma d'investimento approvato;
 - c. il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall'iniziativa, anche secondo gli indicatori previsti nel Programma d'investimento presentato.

Art.12- Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi è di competenza delle Strutture regionali competenti per materia, ovvero la Struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, la Struttura Attività produttive e cooperazione, la Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione e la Struttura Servizi per l'impiego.
2. Ai fini dell'erogazione il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dall'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sottoscritto tra le parti.
3. Le richieste di erogazione dovranno essere redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalle Strutture competenti per materia, che saranno rese disponibili sul sito istituzionale.
4. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base dell'importo in euro indicato sulla contabile bancaria o, in sua assenza, del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.
5. Saranno ammesse a finanziamento soltanto le spese per le quali sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.
6. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario.
7. Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità e, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

Art. 13 -Revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni momento, la risoluzione dell'Accordo e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato), nei seguenti casi:
 - a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per l'accesso all'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 3;
 - b. in caso di mancato avvio entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo o interruzione dell'iniziativa, qualora questo dipenda dal beneficiario;

- c. qualora il Programma di investimento non venga ultimato entro il termine previsto dall'Accordo e da eventuali proroghe autorizzate;
 - d. qualora la realizzazione del singolo *Progetto di dettaglio* avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto all'articolo 15;
 - e. qualora i beneficiari non utilizzino le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - f. nel caso in cui l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false;
 - g. nel caso in cui, per gli interventi oggetto di contributo, sia violato il divieto di cumulo;
 - h. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dal GBER;
 - i. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il contratto, che non siano autorizzati dall'Amministrazione regionale;
 - j. qualora, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione regionale, nel corso dell'attuazione del *Programma di investimento*, subentri una nuova società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di rami d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - k. qualora il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del *Programma di investimento* e/o del singolo *Progetto di dettaglio* sia variato, senza autorizzazione della Regione, da quello originariamente previsto;
 - l. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del *Programma di investimento* inferiore a quelle ammesse con il provvedimento di concessione;
 - m. nel caso in cui gli interventi oggetto di contributo siano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Programma di investimento;
 - n. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso o cessazione dell'attività produttiva prima che siano decorsi i 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
 - o. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dall'*Accordo*;
 - p. nel caso in cui i beneficiari non consentano l'esecuzione dei controlli;
 - q. nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del progetto, previa formale intimazione ad adempiere;
 - r. nel caso di delocalizzazione delle attività oggetto di agevolazione in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del *Programma di investimento*.
2. Nel caso in cui nei cinque anni successivi all'ultima erogazione, i soggetti beneficiari non conservino i livelli occupazionali così come approvati nell'Accordo, i criteri di revoca sono i seguenti:
- a. fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a sei mesi continuativi, si procede a una revoca parziale pari al 30% della sovvenzione concessa su tutti i *Progetti di dettaglio*;
 - b. fino al 40% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a sei mesi continuativi, si procede a una revoca parziale pari al 60% della sovvenzione concessa su tutti i *Progetti di dettaglio*;
 - c. oltre il 40% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a sei mesi continuativi, si procede a una revoca totale di tutte le sovvenzioni concesse.
3. La revoca, totale o parziale, comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso

4. Qualora la revoca sia disposta in conseguenza alla delocalizzazione delle attività oggetto di contributo, il responsabile del procedimento accerta e contesta, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, secondo quanto stabilito nell'Accordo. L'accertamento della sanzione sarà comunicato all'ufficio sanzioni amministrative che provvederà alla relativa irrogazione.
5. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto del Programma d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.

Art.14 - Varianti del Programma di investimento

1. Ai fini del mantenimento del finanziamento, le variazioni al *Programma di investimento* approvato, incluse quelle riguardanti l'impresa beneficiaria, relative a operazioni societarie, dovranno essere comunicate in modo tempestivo al responsabile del procedimento, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 15- Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel GBER.
2. I contributi concessi ai sensi del presente Bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*".

PARTE VI

Disposizioni comuni

Art. 16 - Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Il diritto di accesso di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, viene esercitato mediante richiesta motivata all'Amministrazione regionale al seguente indirizzo:
Dipartimento industria, artigianato, energia – piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta.
2. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazioni ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.
3. La struttura competente alla quale è attribuito il procedimento è il Dipartimento industria, artigianato, energia - piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta.
4. Per i procedimenti relativi ai *Progetti di dettaglio* sono competenti le seguenti strutture:
 - aiuti a favore della ricerca e sviluppo: Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità;
 - aiuti agli investimenti: Struttura attività produttive e cooperazione;
 - aiuti per la tutela dell'ambiente: Struttura attività produttive e cooperazione;
 - aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione e alla produzione di energia da fonti rinnovabili: Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
 - aiuti alla formazione: Struttura politiche della formazione e dell'occupazione;
 - aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità: Struttura servizi per l'impegno.
5. Il responsabile del procedimento amministrativo è il coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia. Dei subprocedimenti relativi ai *Progetti di dettaglio* sono responsabili i dirigenti delle relative strutture dirigenziali indicate al precedente punto.
6. I provvedimenti emanati in esecuzione del presente Bando potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul sito internet dell'Amministrazione regionale, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 17 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 “*Disposizioni in materia di promozione degli investimenti*”;

Qualora fossero utilizzate risorse derivanti da fondi Europei si farà riferimento alla seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

- sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) per attività di tipo non economico;
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - “Sistema di gestione e controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di gestione e per l’Autorità di certificazione” (SIGECO) del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” ed il correlato Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
 - Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 18 - Informativa privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

1. Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI_privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”.

3. Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell'ambito delle procedure necessarie alla valutazione della domanda per l'accesso agli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese, in attuazione dell'art. 2, della l.r. 8/20216., e, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, per la successiva stipula dell'Accordo.

4. Destinatari del trattamento dati

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.

5. Periodo di conservazione dati

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

6. Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

7. Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Art. 19 - Obblighi di informazione e comunicazione

1. Ai fini del rispetto sia del principio di trasparenza delle procedure che di quanto previsto all'art. 9 del GBER, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet regionale.
2. Sempre ai fini della trasparenza, si informano i soggetti beneficiari che, nel caso di utilizzo di fondi SIE (Fondi strutturali e investimenti europei), l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali dell'Amministrazione regionale, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Bando, per effetto di prescrizioni europee, nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
3. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente all'accoglimento delle domande, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE E FINAOSTA S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN CAPO A FINAOSTA PREVISTE DALL'ARTICOLO 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2016, N. 8 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI”.

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074, di seguito denominata “Regione”, rappresentata nel presente atto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera i), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, nella persona del Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia, Tamara Cappellari, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. in data; domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso Piazza Deffeyes, 1, 11100 Aosta,

E

la società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "Finaosta S.p.A.", società con socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114, Capogruppo del gruppo finanziario Finaosta iscritto all’albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B., direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Direttore generale, dott. Giuseppe Cilea, autorizzato al presente atto dalla delibera del Consiglio di amministrazione in data.....

PREMESSO

1. che la legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), di seguito indicata “l.r. 8/2016”, prevede all’articolo 2, comma 1, che “La Regione valorizza le strategie e i progetti di medie e grandi imprese industriali che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo”;
2. che l’art. 2, comma 2, della l.r. 8/2016 stabilisce che per la finalità di cui al punto 1. “la Regione promuove, potendosi a tal fine avvalere del supporto della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.) la stipulazione di Accordi per l’insediamento e lo sviluppo”...”aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva ...”;
3. che l’art. 2, comma 3, della l.r. 8/2016 stabilisce che per la finalità di cui al punto 1. “la Regione concede agevolazioni alle imprese, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di stato e nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore”;
4. che l’art. 2, comma 3, della l.r. 8/2016 stabilisce che “ai fini di garantire parità di condizioni e trasparenza, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, apposito bando finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da valutare anche mediante il supporto di Finaosta S.p.A., per la definizione e la stipulazione degli accordi”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente convenzione definisce le reciproche obbligazioni fra Regione e Finaosta S.p.A. in merito alle funzioni svolte dalla medesima Società per il perseguimento delle finalità indicate nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione stessa.

2. Sono oggetto della presente convenzione le attività di natura tecnica di supporto al Dipartimento industria, artigianato ed energia previste all'articolo 2, commi 2 e 4, della l.r. 8/2016.

Articolo 2

(Dettaglio delle attività)

1. Le attività necessarie per l'espletamento delle funzioni previste all'articolo 2, comma 2 e comma 4, della l.r. 8/2016 sono relative alla valutazione dei "Piani di impresa", con particolare riguardo all'affidabilità economico finanziaria del proponente e alla sostenibilità economico-finanziaria del "Programma di investimento", presentati in risposta ai bandi di cui in premessa e trasmessi a Finaosta S.p.A. da Regione con le modalità e i tempi ivi previsti.

2. Finaosta S.p.A. potrà svolgere ulteriori attività volte alla redazione degli "Accordi" che saranno stipulati con le imprese selezionate dai bandi ed eventualmente per la loro attuazione.

Articolo 3

(Programmazione e monitoraggio delle attività)

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, il Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia può definire con Finaosta un dettaglio delle attività.

Articolo 4

(Copertura economica delle attività)

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 trovano copertura nelle annuali disponibilità del bilancio di previsione della Regione, nei limiti autorizzati dalla Giunta regionale, per un importo complessivo di euro 35.000,00.

2. L'importo di cui al comma 1. è da considerarsi importo massimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 relativamente alle spese ammissibili e alle relative modalità di rendicontazione.

Articolo 5

(Spese ammissibili e modalità di rendicontazione)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2, a Finaosta S.p.A. è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute relativamente a:

a) costo del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste all'articolo 2, ivi incluse la gestione amministrativa e il supporto legale, maggiorato del 15% a copertura delle spese generali sostenute per il mantenimento del servizio (canone di locazione degli uffici/sedi, assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio, consumi per le utenze, forniture per ufficio, contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria, archivi, manutenzione, pulizie e riparazioni, sicurezza, sistemi informatici, comunicazione, spese bancarie di apertura e gestione di conto/i, oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali).

b) acquisto di servizi, anche di natura consulenziale, strettamente funzionali all'espletamento delle attività, ivi inclusa l'assistenza legale per giungere alla redazione degli accordi.

2. Finaosta S.p.A. trasmette le fatture relative alle attività svolte accompagnate dal rapporto di rendicontazione contenente:

a) Il numero delle pratiche istruite e dei pareri trasmessi;

b) le ore/uomo attribuite alle singole pratiche e le relative timesheet;

- c) il quadro economico riepilogativo, ivi inclusi i costi di personale interno e dei fornitori esterni.
3. La documentazione di cui al comma 2. deve essere completa e permettere, a chi svolge le attività di verifica amministrativo-contabile, di poter accertare tutte le spese esposte, suddivise nelle tipologie di cui al comma 1..
4. La Regione si riserva di poter prendere visione, presso la sede amministrativa di Finaosta S.p.A., dei giustificativi di spesa e di pagamento.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione delle fatture e del rapporto di cui al comma 2., la Regione effettua la verifica amministrativo-contabile e, in caso di esito positivo, provvede alla liquidazione delle fatture medesime.
6. Il pagamento delle fatture avviene entro trenta giorni dal loro ricevimento, compatibilmente con le disponibilità di cassa.

Articolo 6

(Impegni di Finaosta S.p.A.)

1. Finaosta S.p.A. si impegna a:

- a) a svolgere le attività di cui all'articolo 2 nell'ambito delle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione, sia mediante l'utilizzo delle risorse interne a Finaosta S.p.A., sia attivando, ove necessario, appositi incarichi esterni;
- b) organizzare e mantenere a regime una struttura organizzativa in modo adeguato allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, assicurando l'uso efficiente delle risorse e l'integrazione fra le diverse attività.

Articolo 7

(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a:

- a) Trasmettere a Finaosta S.p.A.: i) il piano di impresa nei tempi previsti dai bandi; ii) i pareri sui singoli progetti dettaglio, espressi dalle strutture regionali competenti, in tempo utile per poter essere recepiti nella valutazione del piano di impresa nel suo complesso;
- b) mettere a disposizione di Finaosta S.p.A. le informazioni in suo possesso considerate necessarie per l'efficace espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- c) fornire a Finaosta S.p.A. le linee di indirizzo per lo svolgimento delle singole attività di cui all'articolo 2.

Articolo 8

(Durata)

1. La presente convenzione ha efficacia sino al 31 dicembre 2020.
2. Le parti potranno risolvere consensualmente la convenzione in qualunque momento, stabilendo modalità e condizioni.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1. o nell'ipotesi di risoluzione anticipata, l'efficacia della convenzione si protrae per il tempo occorrente a perfezionare le attività in corso al momento della data di scadenza o risoluzione e tali attività continueranno ad essere rimborsate secondo le modalità di rendicontazione stabilite all'articolo 5.

Articolo 9

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. La Regione e Finaosta S.p.A. si impegnano alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.
2. La Regione è il “Titolare del trattamento dei dati personali” ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato e integrato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, e ha l’obbligo di compiere tutti gli atti previsti dalle citate normative per il trattamento dei dati personali.
3. Con riferimento ai dati personali raccolti dalla Regione, Finaosta S.p.A. è nominata dalla Regione “responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Europeo 679/2016, con impegno da parte di Finaosta S.p.A. ad attenersi alle istruzioni che le saranno impartite dalla Regione mediante separato atto scritto.
4. Con riferimento ai dati personali raccolti direttamente, Finaosta S.p.A. è autonomo “Titolare del trattamento” degli stessi ai sensi del precitato Regolamento Europeo 679/2016 ed ha, a sua volta, l’obbligo di compiere tutti gli atti previsti dalla citata normativa per il trattamento dei dati personali.
5. I dipendenti di Finaosta S.p.A. sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del Regolamento Europeo 679/2016.

Articolo 10

(Controversie)

1. Ogni controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione dovrà essere sottoposta a un primo tentativo di risoluzione amministrativa. Finaosta S.p.A., qualora avesse interessi da far valere, produrrà motivata istanza alla Regione, la quale si impegna a dare riscontro entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Articolo 11

(Clausola risolutiva espressa)

1. Ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, le parti convengono che il contratto possa essere risolto nei seguenti casi:
 - a) da parte di Finaosta S.p.A.:
 - inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 6 della presente convenzione protratto oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di sollecito all’adempimento inviata dalla Regione;
 - inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 9 della presente convenzione;
 - b) da parte della Regione:
 - per l’eventuale mancato rimborso delle spese sostenute entro trenta giorni a far data dalla scadenza del termine di pagamento.

2. Ai fini di quanto sopra, si conviene che la dichiarazione della parte che intende avvalersi della clausola risolutiva debba essere comunicata all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuto inadempimento.
3. L'effetto risolutivo si produrrà di diritto qualora la parte inadempiente non ponga rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
4. La parte inadempiente sarà inoltre tenuta al risarcimento dei danni patiti dalla controparte nonché al pagamento delle spese eventualmente sostenute in conseguenza dell'inadempimento dell'altra parte.

Articolo 12

(Spese e oneri fiscali)

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico di Finaosta S.p.A. Trattandosi di scrittura privata non autenticata le spese di registrazione, come previsto dal D.P.R. 131/1986 saranno dovute solo in caso d'uso, a carico della parte che richiederà la registrazione.

La presente convenzione è redatta in due esemplari originali.

Letto, approvato e sottoscritto,

Aosta, 20..

per Finaosta S.p.A
Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Cilea)

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Coordinatore del Dipartimento
industria, artigianato ed energia
(ing. Tamara Cappellari)
